




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Posso chiedere un rimborso di quanto pagato all'Agenzia delle entrate?

Autore: Redazione | 23/09/2017



È possibile una richiesta di rimborso all'Ae delle somme pagate per un accertamento ricevuto da un professionista nel 2009 (per l'anno d'imposta 2004) e definito con adesione nel 2010, con pagamento rateale dal 2010 fino al 2012?

Nel quesito viene richiesto se è sostenibile - giuridicamente - una richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate delle somme pagate a seguito di accertamento

ricevuto, da un professionista, il 22.12.2009 (relativamente all'anno d'imposta 2004) e definito mediante adesione in data 28.05.2010, con pagamento rateale dal 18.06.2010 fino al 18.03.2012. La richiesta di rimborso si fonderebbe sull'indebita "ripresa dei prelevamenti e versamenti" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. La citata sentenza, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, limitatamente alle parole «o compensi», ha ritenuto che la presunzione legale «sui prelevamenti» nel caso dei professionisti è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

In primis è opportuno specificare come una eventuale richiesta di rimborso dovrà riguardare, al più, le imposte pagate sui prelievi (indicati in 10.132 euro) e non anche sui **versamenti**, per i quali continua ad operare la presunzione legale. Con riferimento al fondamento giuridico della pretesa restitutoria, al di là dei termini, è obiettivamente difficile ottenere un rimborso automatico da parte dell'Agenzia, anche perché sarebbe un giudizio alquanto complesso. Il problema riguarda, infatti, l'efficacia retroattiva degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, perché detta norma dal medesimo giorno non può avere applicazione: da ciò deriva l'efficacia *erga omnes* della dichiarazione di incostituzionalità e l'obbligo gravante su tutti i giudici di disapplicare la norma dichiarata incostituzionale. L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento trova un limite nei cosiddetti rapporti esauriti, vale a dire in quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono comunque più azionabili: tra questi può rientrare l'**accertamento con adesione** sottoscritto dal contribuente e dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'annualità 2004, oggi non più possibile oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio. Inoltre, ad oggi non sono state pubblicate circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ai rapporti giuridici pendenti ed agli accertamenti in corso, anche se - giuridicamente - i principi espressi dalla Corte Costituzionale sono certamente applicabili a tutti i giudizi ancora pendenti, mentre è in dubbio l'applicabilità ai rapporti chiusi con accertamento con adesione. Volendo comunque avviare l'azione di rimborso, secondo i principi espressi dalla Cassazione **[1]**, i termini sono da considerarsi in

48 mesi dalla data del versamento degli importi ritenuti non dovuti: in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebitto correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'*an* o al *quantum* del tributo, mentre il termine ordinario è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. Tale principio trova piena applicazione anche nel caso in cui il diritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento a tributo del reddito in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, con la conseguenza che detta sentenza spiega effetti, secondo i principi generali, soltanto in riferimento ai rapporti pendenti e non anche ai rapporti esauriti, quale deve considerarsi quello in ordine al quale sia decorso il suddetto termine di decadenza. Sulla base di quanto detto, potrebbe essere richiesto il rimborso degli importi versati successivamente al 10.12.2010 e, in caso di diniego (tacito o espresso) dell'Ufficio, si potrebbe valutare se presentare ricorso, tenendo conto delle criticità sopra evidenziate. In ogni caso, al fine anche di interrompere i termini, si consiglia comunque di presentare l'istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate poiché il rimborso non ha alcun costo ed andrebbe a interrompere la prescrizione. Infatti se l'Agenzia non rispondesse all'istanza potrà ricorrere alla commissione tributaria nel termine di prescrizione decennale che decorre dopo che sono trascorsi 90 giorni dall'istanza di rimborso. Attenzione, però, perché nel caso di rifiuto espresso al rimborso da parte dell'Agenzia il termine è di soli 60 giorni.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Paolo Florio***

Note

[1] Cass. sent. n. 11987 del 22.05.2006.